

F.N. ...
e Det. 13

22155 - 21

ORIGINALE



LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 14311/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 22155

- Dott. RAFFAELE GAETANO - Presidente - Rep.
- ANTONIO FRASCA
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - CC
- Rel. -
- Dott. LUIGI - Consigliere
- ALESSANDRO SCARANO -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere
-
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere
-

Ud. 07/05/2021

CC

Rel. -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14311-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente

2021

domiciliato in (omissis)

1331

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e

difende;


- **ricorrente** -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (omissis) ,
elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 6809/2018 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 07/05/2021 dal
Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;



Ritenuto che:

1. La (omissis) ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza resa ex art. 702bis dal Tribunale, con la quale era stata respinta la domanda avanzata nei confronti della Azienda Ospedaliera (omissis) per ottenere la condanna al pagamento di una ingente somma a titolo di rimborso degli stipendi corrisposti ai medici che avevano svolto unicamente attività assistenziale presso l'Azienda negli anni 2000-2011.
2. La parte intimata ha resistito con controricorso e memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 153 cpc, nonché la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost. in relazione all'articolo 37 del codice del processo amministrativo, nonché la violazione dell'articolo 6 co. 1 CEDU, in relazione all'art. 117 primo comma Cost. M

1.1. Lamenta che la Corte d'appello, respingendo l'istanza di rimessione in termini, aveva falsamente applicato l'articolo 153 cpc in quanto, a fronte delle compiute argomentazioni sull'inosservanza del termine di 30 giorni per la proposizione dell'appello, fondata sull'allegazione dell'esistenza di un errore scusabile dovuto alla formulazione vaga ed incerta dell'articolo 702 *quater* cpc ed a due precedenti pronunce della stessa Corte d'appello di Roma che avevano ritenuto che soltanto nel caso di accoglimento della domanda fosse applicabile, per la proposizione dell'appello, il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di primo grado, aveva ritenuto che non si potesse applicare, con riguardo al caso in esame, il principio del *prospective overruling* in relazione alla giurisprudenza di merito, affermando erroneamente che tale principio poteva essere riferito soltanto alla giurisprudenza di legittimità.

1.2. Deduce che tale statuizione si poneva in contrasto con l'art. 6 della CEDU sull'accesso alla giustizia come principio fondamentale che informa ogni democrazia nonché contro la certezza del diritto.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc , la violazione dell'art. 2697 c.c

2.1. Deduce che la Corte aveva erroneamente ritenuto privo di riscontro probatorio l'assunto dell'Università in punto di errore scusabile, visto che tale norma era riferita a circostanze di fatto e non anche a questioni giuridiche.

3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

3.1. Lamenta che la Corte territoriale non aveva considerato che l'Università aveva depositato nel giudizio d'appello la copia della rivista giuridica nella quale, solo dopo la proposizione dell'impugnazione, era stato pubblicato l'arresto con il quale era mutata la giurisprudenza in materia.

4. Il primo motivo è infondato.

4.1. Questa Corte ha avuto modo recentemente di ribadire il consolidato e condivisibile orientamento secondo cui "l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il *"prospective overruling"*, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di *"communis opinio"* tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente" (cfr. Cass. 4135/2019 ed in precedenza Cass. 22387/2015; Cass. 5840/2017).

4.2. A ciò si aggiunge che, comunque, le argomentazioni prospettate dal ricorrente non consentirebbero di accedere ad una diversa interpretazione dell'art. 153 cpc sull'istituto della "rimessione in termini", in quanto l'orientamento di merito sul quale si erano fondati gli arresti cui egli ha riferito la richiesta, da una parte non erano espressione dell'univoco orientamento di tutta la giurisprudenza di merito, sussistendo anche pronunce coerenti con

quello che è successivamente risultato prevalente (cfr. pag. 5 del controricorso, secondo cpv), e dall'altro erano basati su una esegesi della norma lesiva del principio generale dell' "unicità" del termine per impugnare : tali argomenti rendono ancor meno plausibile la sussistenza di una "causa non imputabile" tale da consentire, ex art. 153 cpc, la rimessione in termini invocata.

5. Il secondo ed il terzo motivo rimangono logicamente assorbiti.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 11.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione del 7.5.2021.

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 3 AGO 2021
Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

IL PRESIDENTE
Raffaele Frasca